



INTEGRAZIONE SALARIALE

PER LE GIORNATE DI SOSPENSIONE DAL LAVORO A
SEGUITO DELLA EMERGENZA CORONAVIRUS

aggiornato con messaggio INPS n. 1321 del 23 marzo 2020



Campo di applicazione

1. La cassa integrazione prevista con la **causale "Emergenza COVID-19 nazionale"** interessa i datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale, che hanno dovuto interrompere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza COVID-19 e che rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria o straordinaria (vedi Guida ai nuovi ammortizzatori sociali ed. FIM CISL NAZIONALE- Roma 2015)
2. Gli altri **datori di lavoro con più di 5 dipendenti, che operano in settori in cui non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali o bilaterali alternativi**, possono richiedere l'**assegno ordinario del FIS**.
3. Naturalmente possono chiedere un **assegno assimilabile alla cassa anche i settori che hanno fondi di solidarietà bilaterali o bilaterali alternativi** (che interessano i lavoratori dipendenti da aziende artigiane o lavoratori assunti in somministrazione). Per questa tipologia occorre procedere a una verifica con le norme dei fondi stessi.
4. Per i dipendenti di aziende di **qualunque settore da 1 addetto in su non coperti da cassa integrazione ordinaria, da FIS o da fondi di solidarietà bilaterali è prevista la cassa integrazione in deroga** (vedi apposito paragrafo).

Periodo

Le domande possono essere trasmesse con la nuova causale denominata "Emergenza COVID-19 nazionale" per periodi decorrenti **dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020**, per una **durata massima di 9 settimane** (anche non continuative).

Deroga ai limiti temporali

Non c'è l'obbligo di pagamento del contributo addizionale (previsto dall'articolo 5 del D. Lgs. 148/2015) e, **ai fini della durata, non rientra nel limite delle 52 settimane nel biennio mobile** (o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale - FIS).

Inoltre, **questo periodo deroga sia il limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile, sia il limite di utilizzo della cassa integrazione per un massimo di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio.**

Requisiti dei lavoratori

Si applica esclusivamente ai **lavoratori che alla data del 23 febbraio 2020 risultino alle dipendenze** dei datori di lavoro richiedenti la prestazione.

I lavoratori non devono essere in possesso del requisito dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro presso l'unità produttiva.

Consultazione sindacale

Le aziende che trasmettono domanda non sono tenute più ad applicare quanto previsto in materia di consultazione dall'articolo 14 del d.lgs. 148 del 2015.

Resta però **l'obbligo dell'esame congiunto che deve essere svolto, anche in via telematica, entro tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.**



INTEGRAZIONE SALARIALE

PER LE GIORNATE DI SOSPENSIONE DAL LAVORO A SEGUITO DELLA EMERGENZA CORONAVIRUS

aggiornato con messaggio INPS n. 1321 del 23 marzo 2020



Questo comporta che all'atto della presentazione della domanda di cassa integrazione "Emergenza COVID-19 nazionale" non deve essere data comunicazione all'INPS della avvenuta consultazione e l'INPS può procedere alla approvazione se sono rispettati tutti gli altri requisiti.

Questo risolve in via pratica la contraddizione contenuta nel testo del decreto tra la prevista consultazione, dopo la comunicazione preventiva, e la possibilità di avanzare domanda di cassa anche retroattivamente fin dal 23 febbraio 2020. Infatti se la comunicazione della avvenuta consultazione non è più un requisito per l'approvazione della cassa, quando venga fatta tale comunicazione non è rilevante ai fini della approvazione della cassa stessa.

Presentazione della domanda

1. Il **termine** di presentazione delle domande con causale "Emergenza COVID-19 nazionale" è individuato **alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo** di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
2. **Non è necessaria la dimostrazione** della **temporaneità** dell'evento e la **previsione di ripresa** della normale attività.
3. **Non è prevista** per questa causale la **relazione tecnica**.

Ferie arretrate

La cassa può essere concessa anche in presenza di eventuali ferie arretrate (msg. INPS n.3777/2019).

Aziende che hanno già in corso ammortizzatori sociali

1. **Aziende in CIGS (riorganizzazione e contratto di solidarietà) o che hanno presentato domanda di CIGS:** possono accedere alla cassa ordinaria per "Emergenza COVID-19 nazionale" presentando domanda all'INPS. In tal caso la **domanda di cassa ordinaria sospende e sostituisce** per il corrispondente periodo **quella straordinaria**.
2. **Aziende in CIGO o che hanno presentato domanda di CIGO:** possono chiedere la cassa ordinaria per "Emergenza COVID-19 nazionale" anche se sono già in CIGO o hanno già presentato una domanda. **Il periodo concesso con causale "Emergenza COVID-19 nazionale" prevarrà sulla precedente** autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d'ufficio per i periodi corrispondenti.
3. **Aziende iscritte al Fondo di Integrazione salariale (FIS): che avevano in corso l'assegno di solidarietà possono richiedere, in sostituzione, l'assegno ordinario** con causale "Emergenza COVID-19 nazionale" per un massimo di 9 settimane.

Cassa Integrazione e malattia

(valgono le norme di sempre, consultabili sulla Guida ai nuovi ammortizzatori sociali ed. FIM CISL NAZIONALE- Roma 2015):

1. **se la malattia precede la Cigo:**
 - se tutto il reparto dove lavora l'interessato è in Cigo: prevale la Cigo;
 - se la Cigo è a rotazione: prevale la malattia.
2. **se la malattia avviene dopo l'inizio della Cigo:** prevale la Cigo.



Informazione per le RSU e gli Operatori

INTEGRAZIONE SALARIALE

PER LE GIORNATE DI SOSPENSIONE DAL LAVORO
A SEGUITO DELLA EMERGENZA CORONAVIRUS

aggiornato con messaggio INPS n. 1321 del 23 marzo 2020



CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Riguarda **tutti i lavoratori dipendenti da aziende (anche con un solo addetto) per i quali non è prevista né la cassa integrazione ordinaria, né il FIS né interventi da fondi di solidarietà bilaterali** (esclusi i datori di lavoro domestico).

I trattamenti per "Emergenza COVID-19 nazionale" possono essere **concessi dopo un accordo concluso, anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali** per un periodo **massimo di nove settimane**.

Tale **accordo non è necessario per datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti**.

Viene riconosciuta la **contribuzione figurativa** e l'**assegno per il nucleo familiare** ove spettante.

Le domande di accesso alla prestazione in parola devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

TRATTAMENTO ECONOMICO DI CASSA INTEGRAZIONE (TUTTE LE TIPOLOGIE)

Il trattamento economico della cassa integrazione, dell'assegno ordinario e della cassa in deroga è uguale a quello previsto già oggi per la cassa integrazione e precisamente:

- **Euro 939,89** mensili (al netto dei contributi) per retribuzioni lorde mensili non superiori a euro 2159,48 (comprehensive dei ratei mensili di 13° e premio annuo)
- **Euro 1129,66** mensili (al netto dei contributi) per retribuzioni lorde mensili superiori a euro 2159,48 (comprehensive dei ratei mensili di 13° e premio annuo).
- **Le somme sono al lordo delle trattenute fiscali**

Fim Cisl il Sindacato dei Metalmeccanici!
Il TUO Sindacato!